



### **SCHEMA DI CONCESSIONE**

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL NIDO COMUNALE E PER LA GESTIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SITO IN CONTIGLIANO PIAZZA DEGLI EROI N.5 MEDIANTE PROJECT FINANCING

Il giorno dell'anno, avanti a me dott
SONO COMPARSI
Residenza Municipale, in, il quale dichiara di intervenire nel presente atto, non in proprio, ma esclusivamente in nome ed in rappresentanza, quale Responsabile del Settore IV del Comune di Contigliano, C.F, più brevemente denominato, nel prosieguo del presente atto, anche "Comune Concedente", "Concedente" o "Comune", avente ogni occorrente potere per la stipulazione del presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in esecuzione alla propria determinazione nda una parte
E
Il Sig
PREMESSA
con Deliberazione della Giunta Comunale n.65 del 25.6.2020 il Comune di Contigliano, aderendo al Bando Regionale di cui alla DGR n. 972/2019 approvato con determina n. G02856 del 17.3.2020, ha presentato il progetto di ristrutturazione e conversione ad asilo nido della ex scuola materna inserita all'interno del Polo Scolastico Antonio Malfatti di Contigliano, per la richiesta di finanziamento ex Dlgs 65/2017;
con la Determinazione n. G12610 del 29.10.2020 la Regione Lazio - Dir. Inclusione Sociale ha definito la graduatoria del Bando, assegnando al Comune di Contigliano il contributo di €. 98.928,77.= a fronte di un importo a carico delle Casse Comunali pari ad €. 42.398,04.=;
con Determinazione del Responsabile del Settore III n del// l'Amministrazione Comunale ha affidato i lavori di adeguamento della struttura comunale che sarà dedicata ad ospitare l'Asilo Nido;
con la deliberazione di G.C. n. 51 del 15.4.2021, l'Ente ha approvato il Documento Preliminare di Progettazione e il Progetto preliminare di fattibilità redatti dall'advisor ASP Finance SpA, dando mandato al RUP di provvedere a dare attuazione alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione tramite finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016 del servizio di gestione del nido comunale sito in Contigliano, piazza degli eroi n.5 e di gestione energetica e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile per la durata di anni dieci;





con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 22.05.2021 avente ad oggetto "Modifica programma biennale degli acquisti di forniture di beni e servizi anni 2021/2023";

con determinazione a contrarre n del/_/ del Responsabile del IV Settore il Comune di Contigliano ha bandito la gara con procedura aperta finalizzata ad individuare un operatore cui affidare la predetta concessione, approvando tutti i documenti necessari allo svolgimento della gara pubblicata sul portale gare in data/_/, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
con verbale del/_/ veniva proposta l'aggiudicazione provvisoria della procedura in capo alla, con sede in via n CAP, codice Fiscale e P.IVA;
con determinazione n del//, stante l'esito positivo della verifica effettuata dal RUP su tutti i requisiti prescritti dal bando e dichiarati in sede di offerta, è stata approvata la proposta di aggiudicazione definitiva della concessione della durata di anni dieci in favore della;

### Tutto ciò premesso e considerato

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e gli atti pubblici richiamati e depositati al protocollo dell'ente si intendono integralmente richiamati e considerati allegati alla presente convenzione per costituirne elemento essenziale.

### Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini della presente convenzione, valgono le seguenti definizioni:

"Concedente": il Comune di Contigliano

"Concessionario": l'impresa/ATI individuata tramite procedura di finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 50/2016

"PEF": piano economico e finanziario presentato dal Concessionario con l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario, asseverato in data \_\_/\_\_/\_\_\_da ....., costituente parte integrante e sostanziale della Proposta di Project Financing.

"PF": finanza di progetto o projet financing, ovvero l'insieme delle attività della procedura di gara.

"Concessione di PF": concessione rilasciata dal Comune all'Impresa/ATI avente ad oggetto la gestione del servizio di asilo nido, la gestione energetica e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile destinato della durata di anni 10 (dieci).

Le definizioni che non sono sopra riportate hanno il significato descritto nel testo della presente Convenzione.

### Art. 3 - OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento da parte del Comune di Contigliano al Concessionario della gestione del servizio di asilo nido, della gestione energetica e delle attività di





manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile destinato per la durata di anni 10 (dieci), in regime di concessione di finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'immobile, di proprietà dell'Ente, ubicato a Contigliano in Piazzale degli Eroi n. 5, è catastalmente identificato al Foglio \_\_\_\_, p.lla \_\_\_\_, il tutto come meglio indicato nella planimetria che si allega alla presente sub "...."

In particolare, costituiscono oggetto della presente Concessione le seguenti attività:

- A. gestione del servizio di asilo nido comunale in conformità a quanto disposto nel relativo regolamento adottato dall'Ente e alle condizioni espresse e richiamate nella presente convenzione,
- B. gestione energetica, con assunzione del relativo rischio (forniture di tutte le energie necessarie al funzionamento dell'asilo) e attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e degli impianti, secondo il piano tecnico contenuto nell'offerta presentata dal Concessionario.

Lo svolgimento delle attività oggetto della Concessione dovrà essere espletato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni patti e modalità indicati nei seguenti atti: a) della presente Convenzione, b) della documentazione di gara c) dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentati in sede di gara, d) della determinazione di aggiudicazione definitiva n. ........ del \_\_/\_/\_\_\_.

Il Concessionario dovrà osservare le modalità, i criteri e le procedure fissate nell'apposito regolamento comunale dell'asilo nido che dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte, e in ogni altra disposizione o norma legittimamente stabilita dal Concedente. Il Comune si riserva la facoltà di modificare il regolamento e ogni altra disposizione concernente il servizio, previo accordo col Concessionario, qualora le modifiche possano incidere sul rapporto di concessione.

I documenti richiamati nella presente atto, oltre a tutte le leggi, i regolamenti e le norme per la concessione oggetto della presente convenzione, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso.

#### Art. 4 - DURATA

La durata della concessione è stabilita in anni 10 (dieci), con decorrenza dall'apertura dell'anno scolastico 2021/2022 alla fine dell'anno scolastico 2030/2031.

La possibilità di ricontrattare il rapporto alla scadenza previa valutazione da parte dell'Amministrazione del permanere delle condizioni di adeguatezza del servizio rispetto ai bisogni della popolazione e all'efficacia della gestione, sarà valutata alla luce della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

#### Art. 5 - OBBLIGHI DELLE PARTI

#### Per il Concedente:

- mettere a disposizione del Concessionario i locali e l'area verde esterna, di cui alla planimetria in allegato sub "A" e concedere in uso gratuito le attrezzature e gli arredi esistenti di proprietà comunale per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano che la Concessionaria ha riconosciuto idoneo alla gestione del servizio. Dell'avvenuta consegna dell'immobile e dei beni mobili verrà redatto analitico inventario in contraddittorio tra le parti prima dell'inizio della concessione.
- mettere a disposizione del Concessionario l'adiacente centro di cottura con il relativo personale comunale, per la preparazione dei pasti necessari a soddisfare il piano delle somministrazioni previsto.





- attuare controlli sanitari ogniqualvolta lo riterrà opportuno, anche tramite ispettori dell'Azienda Sanitaria Locale;
- pagare il corrispettivo della Concessione secondo le modalità indicate nella presente Convenzione.

Il Concedente garantisce altresì che l'immobile posto a disposizione del Concessionario per la realizzazione delle attività oggetto della presente Concessione, è compatibile, sotto il profilo edilizio urbanistico e ambientale, con la specifica destinazione attribuita.

### Per il Concessionario:

- eseguire le attività oggetto della Concessione nel pieno rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, al Regolamento comunale e a tutte le ulteriori disposizioni applicabili e, precisamente: a) la gestione educativa e dei servizi ausiliari di pulizia, la fornitura dei generi alimentari, la distribuzione e somministrazione dei pasti; B) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti, degli arredi, attrezzature e dell'area esterna; C) l'intestazione ed il pagamento delle utenze per energia elettrica, gas, acqua, telefono, linea wi-fi, e la gestione degli impianti termici ed elettrici di tutti i locali dell'immobile affidato, anche tramite contratto di prestazione energetica stipulato con azienda qualificata e.s.co. (energy saving company) individuata dal Concessionario;
- collaborazione con gli uffici comunali, nella gestione amministrativa del servizio comunale, per l'ausilio alle attività quali la raccolta delle domande di iscrizione, la relativa istruttoria ai fini della successiva formazione delle graduatorie, la programmazione degli inserimenti dei bambini, il calcolo e l'introito delle rette mensili, secondo le modalità stabilite nel regolamento comunale e in ogni altro provvedimento dell'Amministrazione Comunale;
- trasmettere al Comune, con periodicità annuale ed entro 30 giorni dalla chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento tecnico della gestione del servizio e sulle risultanze economiche del medesimo, necessaria per una valutazione in merito alla produttività degli interventi e ai risultati conseguiti. E' fatta salva la facoltà del Comune di richiedere altre periodiche relazioni sull'andamento del servizio. Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando il corrispettivo comunale di seguito indicato, saranno concordati tra le parti. Un rappresentante del Comune, uno della Società concessionaria e uno degli utenti, da individuarsi tra i rappresentanti dei genitori in seno al comitato di gestione opereranno le necessarie verifiche periodiche in ordine al servizio, al raggiungimento degli obiettivi, alla sua efficienza ed efficacia e all'economicità dei mezzi rispetto ai fini. Il Comune ha comunque la facoltà di accertare in ogni momento mediante proprio personale lo stato di attuazione del servizio e l'adempimento delle norme contrattuali;
- trasmettere al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione relativa alle attività manutentive effettuate e agli interventi previsti;
- assumere le responsabilità e gli oneri derivanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi e dalla mancata adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle persone e degli strumenti impiegati nella gestione dell'attività oggetto della Concessione;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della Concessione;
- provvedere all'acquisto dei beni necessari per lo svolgimento del servizio e per l'eventuale sostituzione periodica (generi alimentari, materiale didattico, materiale per l'igiene dei bambini e per la pulizia della struttura, stoviglie, biancheria, effetti letterecci, materiale per pronto soccorso, giochi da interno, singoli arredi danneggiati, altro materiale di consumo, ecc.). Si evidenzia che i generi alimentari dovranno essere conformi al menù settimanale e alla tabella dietetica proposta dal Concessionario ed approvata dal Comune, mentre i prodotti igienici e di pulizia impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE relativamente a "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità";





- stipulare apposita copertura assicurativa che tenga indenne il Comune da qualsiasi pretesa o azione di terzi per danni a persone o cose e contro gli infortuni che derivante dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione;
- riconsegnare, alla scadenza della Concessione, l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, nello stesso stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso per quanto riguarda le attrezzature e gli arredi;

Il concessionario si obbliga altresì a provvedere:

- agli oneri, obblighi e le conseguenti responsabilità ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e del Decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 193 e successive modifiche ed integrazioni;
- alla fornitura del vestiario per il personale;
- al rispetto, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, delle normative di legge e dei contratti di categoria;
- al rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;
- alla formazione degli operatori e del personale educatore anche comunale;
- ad utilizzare la denominazione "Asilo Nido Comunale Contigliano";
- a comunicare eventuali scioperi, con preavviso –ricorrendone i presupposti- di almeno 5 giorni,
  all'Amministrazione Comunale e alle famiglie dei bambini frequentanti;
- a garantire la riservatezza delle informazioni degli utenti e dei loro familiari (legge sulla privacy);
- ad assumere tutte le altre spese, nessuna esclusa, necessarie per la gestione completa e funzionante dell'intero Asilo Nido Comunale, nonché tutti gli altri adempimenti e oneri previsti dal presente Capitolato, dal Regolamento Comunale del servizio di Asilo Nido e delle disposizioni di legge vigenti, con la sola eccezione di quelle che, secondo quanto illustrato nel successivo articolo, rimarranno a carico del Comune di Contigliano;
- a presentare annualmente al Comune i progetti pedagogici previsti, redatti in conformità ai criteri di legge vigenti.

Il Concessionario si obbliga a utilizzare l'immobile esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Concessione di cui all'art. 1 e non dovrà concederlo in godimento a terzi e si intende a suo carico la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dall'Ente, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità utilizzate per la consegna.

Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale di riconsegna.

Trascorso inutilmente il termine fissato dal verbale di riconsegna, l'Amministrazione Comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione definitiva, per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti. In caso di disaccordo sull'importo la questione sarà deferita al Foro competente.

Il tutto prendendo a riferimento il "*Progetto di offerta tecnica*" presentato dal Concessionario che si allega sub. "B" al presente contratto.

#### Art. 6 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Servizi di cui al punto a) dell'art. 1 della Convenzione:





Il servizio ha per oggetto la gestione dell'Asilo Nido del Comune di Contigliano sito nella struttura ubicata in Piazzale degli Eroi 5, riconvertita con contributo regionale di cui alla DGR n. 972/2019 e finalizzato alla costituzione di poli per l'infanzia promuovendo progetti di continuità pedagogica.

Il servizio comprende l'organizzazione e lo svolgimento di attività educative sulla base di un progetto pedagogico elaborato dal Concessionario, la cura e l'igiene personale del bambino, il servizio di igiene e pulizia dei locali. Sono altresì previste a carico dell'aggiudicatario le attività di somministrazione dei pasti;

Per gli aspetti normativi, organizzativi e pedagogici del servizio si dovrà fare riferimento alle Leggi e ai Regolamenti approvati dalla Regione Lazio (L.R. 59/80 e s.m.i.).

La capacità ricettiva dell'Asilo Nido è la seguente: n. 39 bambini, di cui teoricamente 15 lattanti e 24 divezzi.

L'Asilo Nido è un servizio di pubblico interesse rivolto, ai bambini dai 3 ai 36 mesi con l'obiettivo di aiutare ogni bambino ed ogni bambina a crescere in uno stato di salute e benessere, a seguire percorsi equilibrati di socializzazione, a superare ogni forma di difficoltà ed acquisire abilità, conoscenze, dotazioni affettive e relazionali utili per costruirsi un'esperienza di vita ricca, originale ed armonica.

L'Asilo Nido persegue fini istituzionali, avvalendosi della partecipazione attiva degli operatori, dei genitori e delle componenti sociali, culturali e sanitarie del territorio, collaborando con le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative e favorendo la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.

L'Asilo Nido sarà articolato in n. 2 sezioni in relazione all'età ed allo sviluppo psico-motorio del bambino:

sezione lattanti: 3 - 12 mesisezione divezzi: 12 - 36 mesi

Il servizio deve rispettare il calendario approvato annualmente dal Comune di Contigliano.

Il periodo di apertura dell'asilo nido è dal 01 settembre al 31 luglio di ogni anno. Il primo anno il Nido aprirà il giorno 6 settembre. Amministrazione Comunale e concessionario, di comune accordo, potranno individuare periodi diversi.

L'orario di funzionamento è il sequente: dal lunedì al venerdì con orario giornaliero dalle 07:30 alle 16:30.

La frequenza potrà essere articolata in 2 fasce orarie:

- orario ridotto: dalle 07:30 alle 12:00

- tempo pieno: dalle 07:30 alle 16:30

L'entrata è consentita dalle 7.30 alle 9.00;

L'orario di uscita è consentito dalle 11.30 alle 12.00 (prima uscita) e dalle 15:00 alle 16:30 (seconda uscita)

Non sono ammesse ulteriori interruzioni del Servizio.

L'ammissione dei bambini alla frequenza verrà effettuata dal Comune di Contigliano con modalità che sono comunicate dallo stesso all'utenza.

In caso di ritiro di un bambino in corso d'anno, il Servizio provvederà alla sua sostituzione attingendo il nominativo dalla graduatoria.

In caso di ammissione di bambini con disabilità, il rapporto educatore/bambino sarà ridotto dal competente ufficio comunale in relazione alla gravità dei casi. In tal caso l'importo corrisposto in favore dell'aggiudicatario a titolo di retta mensile potrà essere integrato, su indicazione dei competenti Uffici Comunali, del valore massimo corrispondente all'importo dell'indennità di frequenza corrisposta dall'INPS alla famiglia.

L'elenco dei bambini assegnati all'Asilo nido verrà comunicato all'affidatario entro la data di inizio del servizio.





E' consentita la deroga all'età, per un solo anno, a favore dei bambini disabili su richiesta dei servizi competenti.

La preparazione dei pasti è assicurata dal centro di cottura comunale presente nella attigua struttura scolastica; nell'ambito dei servizi di refezione l'ente gestore dovrà assicurare l'approvvigionamento delle materie prime alimentari, la distribuzione e l'erogazione dei pasti, che dovrà avvenire secondo garanzie di qualità certificate ed in conformità al sistema di analisi e controllo HACCP come previsto dal D.Lgs. 155/1997.

Il personale impiegato per il servizio deve conoscere le norme di igiene nonché la normativa in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'erogazione del Servizio dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico sanitaria relativamente a:

- igiene degli ambienti;
- igiene della distribuzione dei pasti;
- controlli sanitari del personale;
- allontanamento per malattia e riammissione dopo la malattia dei bambini che frequentano la struttura

Per le norme attinenti alla prevenzione del Covid - 19, si rinvia alle disposizioni emanate dagli Organi di Governo, nonché dalle eventuali disposizioni degli Enti territoriali competenti, per l'adozione di specifiche restrizioni o disposizioni.

Il concessionario dovrà fornire alla struttura, all'avvio del servizio e comunque secondo le necessità espresse dal personale in servizio, materiali di consumo e didattici e quanto di seguito indicato a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- colori, giochi, cancelleria, libri;
- cassetta per il pronto soccorso e quant'altro possa essere ritenuto funzionale ad una corretta gestione del servizio;
- materiale per l'igiene personale dei bambini (sapone, crema detergente, creme antiarrossamento, disinfettante);

Tutto il materiale fornito, con particolare riguardo a quello utilizzato da e per i bambini (giochi, colori, libri ecc) dovrà rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza ed essere di qualità certificata (D.lgs 54/2001 "Attuazione della Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli");

Al termine di vigenza contrattuale tutto il materiale acquistato rimarrà di proprietà del Comune.

Nulla sarà dovuto dal Comune per gli effetti di usura procurati dalla gestione quotidiana del servizio.

In conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 59/80 così come modificata dalla L.R. n.67/90, dovranno essere previste attività di partecipazione alla gestione, intese come contributo alla definizione dei contenuti e delle caratteristiche del servizio nonché del funzionamento dello stesso, tramite l'Assemblea dei genitori, il Comitato di Gestione ed il Gruppo educativo.

Non potranno essere ammessi in nessun caso bambini la cui iscrizione non sia stata comunicata dal Comune all'ente gestore.

Nell'ottica della promozione dei poli per l'infanzia, durante il servizio estivo l'aggiudicatario potrà prevedere anche lo svolgimento di attività ludico educative rivolte a bambini anche di età superiore fino ad un massimo di 6 anni dando la precedenza ai fratelli dei bambini già iscritti.

Il servizio estivo verrà interamente remunerato attraverso il versamento diretto della quota di iscrizione da





parte dell'utenza all'aggiudicatario senza alcun onere a carico del Comune.

Il Comune vigilerà sul contenimento dei costi per le famiglie del servizio estivo e per il sabato mattina, esprimendo il proprio parere sull'ammontare della quota di iscrizione che, in ogni caso, non dovrà superare, pro quota, l'importo della tariffa massima applicata dal Comune durante l'anno scolastico.

La gestione del personale è interamente affidata al concessionario che gestirà il servizio.

L'Impresa deve assicurare che tutto il personale necessario per la gestione del Servizio Asilo Nido possieda i requisiti previsti dalla legge nazionale e regionale.

Nella gestione del servizio l'impresa aggiudicataria deve garantire il rapporto di un (1) educatore per ogni sette (7) bambini e di un (1) ausiliario ogni 15 (quindici) bambini come previsto dalla normativa vigente (L.R. 59/80 come modificata dalla L.R 12/2011).

In caso di ammissione di bambini con disabilità, il rapporto educatore/bambino sarà ridotto di una o due unità in relazione alla gravità dei casi.

Il concessionario si impegna altresì a garantire la qualità dei servizi oggetto dell'appalto, assicurando la massima continuità delle figure educative e provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del personale che dovesse assentarsi, dimostrarsi insufficiente o inadeguato.

L'Impresa è responsabile del comportamento del proprio personale.

L'Impresa è garante dell'idoneità del personale addetto al servizio oggetto del presente capitolato e solleva il Comune da qualsiasi responsabilità in proposito.

Prima dell'inizio dell'anno educativo l'impresa ha l'obbligo di inviare al Comune l'elenco nominativo del personale indicandone le specifiche mansioni, il titolo di studio e professionale.

L'elenco del personale dovrà essere corredato dalla documentazione e dalle certificazioni previste dalla vigente normativa ed in particolare del certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza di condanna di cui agli art. 600-bis,600-ter,600 -quater,600- quinques e 600- undiecies del codice penale.

Ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell'anno educativo dovrà essere comunicata entro cinque giorni all'Amministrazione Comunale.

Al Comune compete la verifica della capacità professionale, dimostrata attraverso il possesso dei titoli di studio o abilitazioni eventualmente necessarie e l'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

Dovrà essere prevista e individuata una figura di Coordinatore pedagogico che avrà le funzioni di referente per l'Amministrazione e responsabile per quanto attiene la programmazione educativa delle attività e del personale dell'Asilo Nido.

Il concessionario è tenuto ad assicurare la formazione di tutto il proprio personale.

Di tutte le iniziative, dei relativi contenuti e dei risultati dovrà essere fornita informazione e documentazione al Comune.

Il concessionario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale e assicurativa disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria. A tal fine l'Impresa si impegna a corrispondere al personale adibito ai servizi oggetto del presente appalto le retribuzioni in ottemperanza ai contratti collettivi nazionali di settore maggiormente rappresentativi.

I suddetti obblighi vincoleranno l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti i CCNL e indipendentemente dalla sua struttura e dimensione e da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Amministrazione potrà richiedere all'Impresa aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, dei fogli paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.





Il Comune è sollevato da obblighi e responsabilità per controversie relative a retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, e comunque da ogni controversia dovesse insorgere tra l'appaltatore ed il personale impiegato nei servizi.

In relazione agli obblighi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, l'impresa aggiudicataria si impegna ad applicare quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, nonché dalle normative ad esso collegate e da ogni altra disposizione che potrà intervenire in corso di esecuzione dell'appalto.

L'organico, come sopra riportato, dovrà essere garantito prima della data prevista per l'inizio delle attività educative anche nelle more del completamento delle ammissioni dei bambini.

La gestione dell' Asilo Nido non può essere sospesa, interrotta o abbandonata per nessun motivo senza l'autorizzazione del Comune. In caso di sciopero del personale o di disguidi nel funzionamento del servizio, le famiglie dei bambini utenti dovranno preventivamente essere informate nel rispetto dalla Legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni e dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali previste dal C.C.N.L di categoria del Soggetto Gestore.

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio, per cause di forza maggiore ovvero per casi relativi ad igiene e pubblica incolumità, anche senza preavviso.

### Servizi di cui al punto b) dell'art. 1 della Convenzione:

Il Concessionario, secondo il piano di gestione energetica presentato, dovrà somministrazione tutta l'energia necessaria (principalmente luce, riscaldamento e rete wi-fi) al funzionamento della struttura.

Il Concessionario dovrà anche, secondo il piano relativo alle manutenzioni presentato, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'immobile che degli impianti che degli infissi, ed impegnarsi a restituire il bene, al termine della concessione, nelle medesime condizioni d'uso nelle quali lo ha assunto in carico.

#### Art. 7 - CORRISPETTIVI

Il Comune riconoscerà al Concessionario i seguenti corrispettivi:
Quanto ai servizi di cui al punto a) dell'art. 1 della Convenzione:
Un corrispettivo mensile pro-capite pari ad Euro
Il corrispettivo sopra indicato è comprensivo, sia della quota di contribuzione Statale e regionale che della quota relativa alla retta mensile di frequenza a carico dell'utenza.
Detto importo verrà corrisposto con le seguenti modalità:
Quanto ai servizi di cui al punto b) dell'art. 1 della Convenzione:
Un corrispettivo mensile pari ad Euro
Deno impono vena comsoosio con le sequenti modalita:





Art. 8 - EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA CONCESSIONE

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario dichiara di avere piena consapevolezza del rischio di impresa che si è assunto, così come individuato nel Piano economico finanziario presentato in sede di gara.

In particolare l'equilibrio economico e finanziario della Concessione del progetto dipende:

- dalla sua convenienza economica, da misurarsi attraverso il tasso di redditività della gestione del servizio:
- dalla sua sostenibilità finanziaria, ovvero dalla capacità del progetto di generare flussi monetari; sufficienti a garantire il rimborso degli investimenti e dei costi della gestione.

Le Parti prendono atto che l'equilibrio economico e finanziario dovrà permanere per tutta la durata della Concessione, così come determinato nel Piano Economico-Finanziario e che, qualora per fatti non riconducibili al Concessionario, si rilevi una lesione del predetto equilibrio, quest'ultimo avrà diritto di richiedere la sua revisione al fine di ripristinare le condizioni di equilibrio ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs 50/2016, secondo quanto concordato preventivamente con il Comune.

A tale riguardo, il Concedente riconosce che l'ottenimento da parte del Concessionario di eventuali finanziamenti di terzi dovrà essere supportato da adeguate garanzie. A tale scopo, pertanto, il Concedente si impegna a cooperare con la concessionaria e con gli eventuali enti finanziatori coinvolti nell'operazione per il buon esito di tutte le attività necessarie alla definizione e alla erogazione dei finanziamenti, come ad esempio cessione dei crediti o accettazioni di notifiche di pagamento presso terzi

Le Parti riconoscono come fattori di squilibrio le seguenti fattispecie:

- introduzione, dopo l'aggiudicazione, di norme fiscali più gravose applicabili ai corrispettivi e/o al servizio regolato dalla presente convenzione;
- introduzione, dopo l'aggiudicazione, di normative che determinino un aumento significativo, pari ad almeno il 10%, dei costi da sostenere per la gestione del servizio;
- in caso di modifiche richieste dal Concedente dopo l'aggiudicazione, che determinino una significativa riduzione della redditività del progetto.

A seguito di richiesta del Concessionario, le Parti eseguiranno in buona fede un esame delle condizioni finanziarie intervenute a seguito del verificarsi di taluno dei precedenti fattori di squilibrio.

#### Articolo 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concedente potrà risolvere la presente convenzione in caso di grave inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., con un termine non inferiore a 30 giorni.

Costituiscono cause di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti fattispecie:

- violazione del divieto di cessione o subconcessione la gestione dei servizi affidati con la presente Concessione, a qualsiasi titolo o sotto qualsiasi forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione Comunale;
- sospensione ingiustificata per più di 30 giorni del servizio;
- utilizzo dell'immobile per finalità incompatibili con la sua destinazione;
- mancata realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria nei termini concordati tra le parti;





perdita accertata dei requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare il rapporto di concessione anche nei seguenti casi:

- inosservanza reiterata delle norme di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- in caso di scioglimento, cessazione o fallimento della Concessionaria;
- qualora il concessionario non inizi il servizio nel termine fissato,
- qualora il concessionario si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale;
- qualora il concessionario impedisca o renda artificiosamente difficili i controlli del servizio da parte del personale autorizzato dal Comune;
- qualora il concessionario non ottemperi agli obblighi stabiliti in ambito assicurativo;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata che renda impossibile la prosecuzione del servizio.

E' comunque riconosciuta all'Amministrazione Comunale la facoltà di richiedere al Concessionario la corresponsione dell'importo delle penali di cui al successivo art. 15 e gli ulteriori danni.

Nell'ipotesi di risoluzione successiva all'inizio della fase di gestione, il Concessionario è tenuto per il periodo richiesto dal Concedente, che non potrà comunque essere superiore a 6 (sei) mesi dalla risoluzione della convenzione, ad assicurare l'erogazione dei servizi al fine di evitare l'interruzione del servizio, introitando i relativi proventi.

#### ART. 10 - TRACCIABILITA'

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla Concessione oggetto della presente Convenzione.

Qualora l'impresa non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del citato art. 3 della L. n. 136/2010.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'Impresa e con interventi di controllo ulteriore, l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### Art. 11 - SOCIETA' DI PROGETTO

Il Concessionario ha facoltà di costituire una Società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs.n. 50/2016, nei termini previsti dal bando di gara.

La Società così costituita diventerà di diritto Concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione con il Concedente, senza necessità di sua approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce, a norma di legge, cessione del contratto.

#### Art. 12 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario risponde direttamente verso il Comune, i terzi, ivi compresi gli utenti dei Servizi, ed i prestatori di lavoro, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'ambito dell'esecuzione del servizio prestato, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.





Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dell'impresa per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità attinente la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli utenti, dipendente dalla mancata osservanza dei termini della presente Convenzione.

Il Concessionario si assume ogni responsabilità, sia civile che penale derivante, ai sensi di legge, nell'espletamento di quanto richiesto dalla presente Convenzione.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/2008.

In particolare, il Concessionario è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante il Documento di Valutazione dei Rischi da cui desumere, tra le altre cose:

- il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente;
- l'elenco dei lavoratori designati per la gestione dell'emergenza antincendio e al primo soccorso. Gli addetti dovranno essere in possesso dell'attestato di idoneità come previsto dal D.lgs. 81/2008 che documenta la loro formazione secondo quanto indicato al D.M. 10.03.1998;
- Il piano di emergenza interno.

Si dovranno altresì rispettare le norme del D.M 10/03/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

Il Concessionario dovrà garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

L'Amministrazione si impegna a comunicare all'affidatario gli eventuali pericoli derivanti dai luoghi sedi di servizi, oltre a fornire comunicazioni successive a modifiche che dovessero sopraggiungere.

Il personale dovrà essere provvisto di targhetta di riconoscimento a norma della circolare del Ministero della Sanità Prot. 100/SCPS/3.15697 del 31.10.1991 ed in base alle normative di tutela della salute nei luoghi di lavoro, identificativo della ditta, della persona e della mansione svolta.

Naturalmente dovranno essere rispettate in maniera pedissequa tutte le normative riguardanti la prevenzione del COVID 19.

#### Art. 13 - GARANZIE E ASSICURAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Le Parti danno atto che il Concessionario ha prestato le seguenti garanzie:

Polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione Comunale dai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività previste dalla Concessione, ovvero dai danni verso terzi e da quelli eventualmente subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere verificatisi nel corso della Concessione con un massimale unico richiesto non inferiore a € 2.000.000,00 per danni causati a terzi e agli addetti durante lo svolgimento di tutte le attività (principali, complementari ed accessorie) oggetto dell'appalto inclusi, a titolo indicativo e non limitativo, i danni causati ai beni di proprietà di terzi affidati al concessionario per lo svolgimento dell'appalto. Nel caso in cui le attività fossero svolte da personale non alle dirette dipendenze del concessionario, la garanzia deve essere operativa per i danni causati a terzi e/o alle lesioni subite durante lo svolgimento delle attività. Limitatamente al presente appalto il contratto deve prevedere la qualifica di assicurato





aggiunto del Comune appaltante e la non opponibilità al terzo danneggiato di eventuali franchigie previste in polizza.

Nel caso in cui l'assicurato abbia già in essere una polizza assicurativa di responsabilità civile la medesima dovrà essere integrata con appendice di precisazione limitata all'appalto considerato contenente le precisazioni sopra esposte.

Dell'assicurazione contratta, il Concessionario dovrà fornire documentazione entro il termine stabilito per l'inizio delle attività.

La relativa documentazione dovrà essere consegnata dal Concessionario al Comune entro il termine stabilito per l'inizio delle attività. L'operatività o meno della predetta copertura assicurativa non esonera l'aggiudicatario delle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, in pendenza dell'esecuzione della Concessione né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalla polizza.

Il Concessionario, in relazione alle garanzie si impegna a reintegrarle nel caso in cui queste siano venute meno in tutto o in parte.

#### Art. 14 - CONTROLLI

Il Comune ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune, anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza.

Il Concedente vigilerà sul rispetto delle clausole del presente Capitolato, del Regolamento Comunale di Asilo Nido, dei Progetti Pedagogici e delle disposizioni legislative e regolamentari di competenza.

Si applicano al Concessionario del servizio le disposizioni in ordine alla composizione e funzioni del Comitato di gestione e all'Assemblea dei Genitori, contenute nel Regolamento Comunale del servizio di Asilo Nido.

L'Amministrazione Comunale, anche con l'ausilio di tecnici esterni, potrà verificare in ogni occasione lo stato di manutenzione complessivo dei locali.

#### Art. 15 - PENALI

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione Comunale applicherà le penali di seguito indicate, fatta salva la risarcibilità di ulteriori maggiori danni:

- ritardata presentazione della documentazione relativa al personale impiegato entro i termini fissati dall'Amministrazione: € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancata esibizione, su richiesta dell'Amministrazione, della documentazione relativa alla corretta corresponsione dei salari e dei versamenti contributivi, relativa al personale assegnato: € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- se l'Amministrazione Comunale accerterà il precario stato di pulizia dei locali, derivante da scarso livello delle pulizie ovvero una situazione di mancata manutenzione, l'Amministrazione stessa avrà la facoltà di richiedere al Concessionario gli interventi di ripristino necessari. Tali prestazioni dovranno essere richieste in forma scritta al Concessionario e rese dalla stessa nel termine di 10 giorni dalla notifica. In caso di protrarsi dell'inefficienza entro tale termine, verrà comminata al Concessionario una penale pari a € 200,00.= (duecento) per ogni giorno di ritardo.

L'Amministrazione Comunale provvederà a contestare la violazione a mezzo PEC.

Il Concessionario avrà a disposizione dieci giorni per far pervenire le proprie controdeduzioni. Qualora non pervenisse riscontro, o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione si provvederà ad applicare la penale, a valere sui corrispettivi futuri.





### Art. 16 - UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) E COMUNICAZIONI

Al Responsabile Unico del Procedimento competono tutte le attività, le competenze e le responsabilità previste dal Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50.

Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà inoltre a seguire gli sviluppi del rapporto contrattuale e a verificarne il rispetto da parte del Concessionario.

Il Concessionario è tenuto a rispettare le direttive impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, nei limiti delle sue prerogative di legge.

Ogni comunicazione formale che il Concessionario intende inoltrare al Concedente deve essere indirizzata, via Pec, al Responsabile Unico del Procedimento, che ne garantirà il successivo eventuale inoltro agli altri organi ed uffici competenti.

PEC COMUNE E R.U.P sedebassa@legalmail.it

Ogni comunicazione formale che il Concedente/RUP intende inoltrare al Concessionario deve essere indirizzata, via Pec, al legale rappresentante della Impresa/Ati.

PEC CONCESSIONARIO

#### Art. 17 - FORO COMPETENTE

Ogni eventuale controversia inerente l'esecuzione della presente convenzione sarà rimessa al Tribunale di Rieti, competente per territorio

#### Art. 18 - SPESE

Tutte le spese relative alla presente convenzione sono a carico del Concessionario.

### Art. 19 - RINVIO

Per quanto non direttamente disciplinato dalla seguente convenzione, le Parti fanno rinvio alla disciplina applicabile in materia.

### Art. 20 - ALLEGATI

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:

Allegato "A": Planimetria immobile

Allegato "B": Progetto di offerta tecnica